



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
ATTIVITA'INTEGRATIVE E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO
L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA CASETTA DEI CUCCIOLI" SITO IN ARESE,
VIA FERRARI 2**

PERIODO ANNI EDUCATIVI 01/09/2017-31/08/2020

(con possibilità di rinnovo per i successivi 24 mesi)

CIG (Codice Identificativo della Gara): Z941F18390

TITOLO I INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto la concessione ad un Operatore economico, di seguito denominato "Concessionario", del servizio attività integrative e sperimentali per la prima infanzia da svolgersi presso l'immobile comunale denominato "La casetta dei cuccioli", sito in via Ferrari 2, ad Arese. La concessione tende a implementare un servizio per contribuire alla costruzione di un sistema di welfare locale a misura di famiglia, con servizi/progetti/attività più flessibili e fruibili rispetto ai servizi consolidati sul territorio (ad esempio, asilo nido) e con costi accessibili.

2. Il servizio deve essere progettato e realizzato in coerenza con le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale di Arese, di seguito denominata "Concedente", definite con la deliberazione consigliere n. 31 del 30/03/2017 e quindi con le previsioni del presente capitolato; il servizio, pertanto, dovrà fornire risposta alle seguenti specifiche aree di bisogno:

- a) bisogno di modi e tempi diversi di cura dei bambini (rispetto a quella domiciliare o presso l'asilo nido);
- b) bisogno di promozione del benessere psico-fisico familiare (dei genitori e dei diversi "caregiver");
- c) bisogno di sostegno informativo ed educativo alla genitorialità;
- d) bisogno di relazione/socializzazione tra bambini, tra adulti e bambini, tra soli adulti (personalmente coinvolti dall'area di bisogno sub lett. a).

3. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il Concessionario dovrà pertanto attenersi rigorosamente nell'esercizio delle proprie funzioni ai principi della regolarità, qualità, sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari. Il Concedente svolgerà a questo proposito specifiche funzioni di vigilanza.



4. La concessione prevede altresì la gestione della riscossione diretta (volontaria e coattiva) dei corrispettivi dovuti dall'utenza, a cura e a spese del Concessionario.
5. Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio di cui al presente capitolato speciale, con propria organizzazione e oneri, nel rispetto delle disposizioni legislative, senza alcun intervento di sostegno all'accesso al servizio da parte del Concedente.
6. Ai fini del presente capitolato, per "anno educativo" si intende il periodo che inizia dal 1 settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo..

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL STRUTTURA

1. L'Amministrazione Comunale affida **in concessione** la gestione del servizio attività integrative e sperimentali per la prima infanzia che dovrà essere erogato presso l'immobile comunale denominato "La casetta dei cuccioli", sito in Arese, via Ferrari 2.
2. Il suddetto immobile è così strutturato:
 - a) superficie complessiva della struttura: mq 97,70
 - b) superficie degli annessi spazi verdi: mq 516,00come da planimetria allegata – Vedi Allegato A1
3. L'arredo fornito dal Comune di Arese consta del seguente elenco:

Quantità	Zona Ingresso/Spogliatoio	Dimensioni
2	Spogliatoio a panchetta 6 posti	105x35x118
1	pannello documentale	100 x 70 h
1	Scaffale 5 ripiani	80x30x140h
1	Copicaloriferi con palline	
	Zona sezione angolo pittura	
1	Mensola con fianchi	120x25x25h
2	Mobile con ante	95x40x90h
1	Tavolo gramaglie a 2 posti	83x52x44/46h
1	Bacheca in sughero	100x50
	Zona sezione angolo pranzo/attività	
2	Tavolino rettangolare	128x64x44h
7	Seggioline multiuso	35x33x36h
1	Carrello in legno di servizio	
1	Porta-cartoncini a muro	105x15x75h
1	Mobile 4 vani 4 ante a battente e 2 cassetti	96x43x176
1	Divanetto 2 posti in vimini con cuscini	120x65x80h



CITTA' DI ARESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Servizi Alla Persona

	Zona sezione angolo dei travestimenti	
1	Separè con toletta	152x152x105h
1	Assicella attaccapanni 4 posti	70x20
	Zona sezione angolo cucinetta	
1	Cucina in legno	150x47x150h
1	Tavolino quadrato	64x64x44h
3	Seggioline senza braccioli	33x29x47x22h
1	Divanetto bimbi	100x50x50x25h
1	Mensola con fianchi	120x25x25h
1	Specchio di sicurezza con cornice in legno	100x120
	Zona riposo angolo lettura	
1	Mobile con ante	95x40x90h
1	Mensola con fianchi	120x25x25h
1	Bacheca per libri	125x7x75h
1	Lampada a parete a forma di luna	
	Zona locale fasciatoio cambio bimbi	
1	Fasciatoio con scaletta interna	120x75x97h
2	Mensola con fianchi	120x25x25h
1	Alveare pensile a 6 caselle	40x20x90h
1	Alveare pensile a 9 caselle	60x20x90h
2	Armadi con ante a battente	95x40x180h
1	Fascia con 10 ganci	
1	Porta rotolo carta mani	
1	Cassettina pronto soccorso (vuota)	
1	Vaschetta con doccia + mobiletto	
	Servizi bimbi	
4	Water piccoli	
2	Fascia con 12 ganci	
1	Specchio 100x65	
1	Porta biancheria	
1	Copricoloriferi con palline	
	Servizi personale	
1	Lavasciuga	
1	Aspirapolvere	
2	Armadio spogliatoio con chiave	
1	Specchio con cornice di legno	50x60
1	Water + lavabo	

Comune di Arese

Via Roma 2 20020 Arese Mi
Codice fiscale e partita IVA 03366130155 - tel. 02.935271 fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



	Zona cucina	
1	Frigorifero inox elettronico lt 600 con freezer	71x70x205h
1	Tavolo armadiato con alzatina	150x70x85h
	Tavolo armadiato con alzatina con 3 cassetti	150x70x85h
2	Armadio pensile con ante scorrevoli	150x40x65
1	Piano di cottura 2 piastre elettriche	
1	Lavello armadiato 1 vasca con sgocciolatoio	
1	Lavastoviglie inox cesto	50x50
1	Carrello bagnomaria con 4 vaschette	92x70x90h
1	Fornetto micronda	
	Stoviglie varie	
	Tazze e piatti per 10 bambini	
2	Pentole acciaio inox	Diametro 16
1	Scolapasta acciaio inox	
1	Padella	Diametro 19
1	Tegame	Diam 22
2	Pentole alte con manico	Diam. 24-25
1+1	Forchettone + cucchiaione	
1	Portarifiuti 2 scomparti	
	Zona esterna - giardino	
1	Villaggio primavera (2 cassette di legno)	325x262x226
	Pavimentazione in vitriturf esterna	51 mq
1	Tenda da sole elettrificata Tutte le finestre sono dotate di tende ignifughe	

4. Eventuali arredi e/o attrezzature aggiuntive potranno essere installate a cura e spese del Concessionario e rimarranno di proprietà del Concedente al termine della concessione.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. La presente concessione ha durata di anni 3 (tre), con avvio anche in pendenza della stipula del contratto dal 01/09/2017 e termine al 31/08/2020, con facoltà per il Concedente di procedere al rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e tutela del pubblico interesse; a tal fine il Concedente comunicherà, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la propria disponibilità a rinnovare il servizio, per non più di una volta, alle stesse condizioni contrattuali previgenti. E' tassativamente esclusa la modalità del tacito rinnovo.



2. Si specifica che nell'ipotesi in cui la procedura di aggiudicazione della concessione non fosse conclusa entro la data del 01/09/2017, la concessione avrà decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione della gara, con un preavviso al Concessionario per l'avvio del servizio anche in pendenza della stipula del contratto non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni, senza che il Concessionario possa far valere alcun diritto in merito al non rispetto della data iniziale: il Concessionario non potrà in nessun caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo ma esclusivamente la rimodulazione proporzionale del canone ai sensi dell'art. 5, comma 3.

3. Fatto salvo l'esercizio della facoltà di rinnovo sulla base di quanto disposto dal comma 1, alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che il Concedente, con provvedimento notificato al Concessionario almeno quindici giorni prima della scadenza, non comunichi la necessità di proseguire il rapporto in essere nelle more dell'espletamento della nuova gara; il Concessionario sarà vincolato alla continuità del rapporto, alle medesime condizioni vigenti, per un periodo di massimo di 1 (uno) anno dalla scadenza del contratto.

ART. 4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato della concessione per l'intera durata della stessa è pari ad Euro **252.000,00=** (duecentocinquantaduemila/00), **comprensivo dei 24 (ventiquattro) mesi di eventuale rinnovo**, pari ad Euro **50.400,00=(cinquantamilaquattrocento/00) per ogni anno educativo.**

2. Il valore stimato della concessione non ha valore contrattuale ed impegnativo per il Concedente, in quanto il requisito costitutivo della concessione di servizio consta nella traslazione dell'alea relativa alla gestione del servizio in capo al Concessionario (Vedi Allegato A2 – Piano economico/finanziario di gestione)

ART. 5 - CANONE CONCESSORIO

1. Il canone minimo di concessione da corrisondersi dal Concessionario al Concedente, soggetto a rialzo in sede di offerta economica, è **pari ad Euro 12.500,00= (dodicimilacinquecento/00) IVA inclusa (22%)**, per l'intero periodo di vigenza del contratto (compreso il rinnovo). Non sono ammesse offerte di importo uguale o inferiore al canone come sopra stabilito.

2. A titolo di corrispettivo della concessione, quindi, il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un canone annuo pari all'importo di aggiudicazione, da versare in due soluzioni: la prima entro il giorno 20(venti) del mese di dicembre di ciascun anno educativo, la seconda entro il giorno 31(trentuno) del mese di maggio di ciascun anno educativo.

3. In caso di slittamento del termine di avvio della concessione, il canone verrà definito in maniera proporzionale al numero degli effettivi mesi di decorrenza della concessione in relazione all'anno educativo di riferimento; i periodi di gestione di durata pari a superiore a 15 (quindici) giorni saranno computati come mese intero.

4. Il canone così determinato rimane invariato per il primo anno educativo. A decorrere dal secondo anno educativo (2018-2019), il canone è rivalutato sulla base dell'ISTAT (FOI – Indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati – al netto dei tabacchi).



5. Qualora si verificassero ritardi eccedenti dieci giorni e fino a trenta giorni dalla data sopra definita per il versamento del canone, il Concedente avrà diritto al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, calcolati nella misura dell'interesse in vigore per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i trenta giorni, il Concedente sarà anche legittimato alla revoca della concessione ed alla risoluzione del contratto.

6. Oltre al pagamento del canone concessorio da parte del Concessionario, è previsto un meccanismo di compartecipazione a favore del Concedente in base alla produttività del servizio oggetto del presente capitolato, commisurato al fatturato annuale. Stante il **valore della presente concessione stabilito in Euro 50.400,00= (cinquantamilaquattrocento/00)** per anno educativo, è previsto quanto segue:

a) da **50.400,00=** a **52.000,00=** non è prevista alcuna compartecipazione da parte del Concedente;

b) **oltre la soglia di 52.000,00=** è prevista una compartecipazione **a favore** del Concedente pari ad una percentuale del rialzo offerto rispetto al valore zero, percentuale di compartecipazione da indicarsi da parte del Concorrente in sede di presentazione dell'offerta economica.

7. A tal proposito, includendo ogni idonea documentazione fiscale (ad es. fatture, ricevute pagamenti, etc.), il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente quanto segue:

a) entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione per la gestione dell'esercizio successivo

b) entro il mese di marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per l'ultimo anno di gestione la presentazione del bilancio consuntivo è anticipata al mese di agosto,

8. Il Concessionario si obbliga altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento della specifica richiesta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente avrà segnalato come necessari per il completo esame del bilancio (es. fatture, bilanci, rendiconti, ricevute, etc.).

ART. 6 RISCOSSIONE TARIFFE

1. Il servizio oggetto del presente capitolato d'oneri viene gestito in regime di concessione; il Concessionario pertanto riscuoterà direttamente dagli utenti (famiglie) le tariffe definite e proposte in sede di presentazione dell'offerta tecnico-progettuale.

2. Le tariffe proposte in sede di gara e richieste agli utenti dovranno corrispondere alla finalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario e della connessa gestione del contratto di concessione. Non è previsto un prezzo della concessione a carico del Concedente.

3. In qualsiasi momento, durante l'intera durata del contratto, il Committente potrà effettuare verifiche e controlli in ordine all'efficiente funzionamento del servizio di riscossione tariffe, a tutela dell'utenza e della regolarità contabile e amministrativa.

4. Il recupero delle morosità (invio di solleciti, riscossione del credito, etc.) che si renda eventualmente necessario è ad esclusivo carico operativo ed economico del Concessionario.

5. Per nessun motivo eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti di utenti del servizio potranno essere posti a carico o ceduti al Concedente. Si intende qui richiamata la Direttiva Europea 2014/23/UE in riferimento al rischio operativo di impresa che l'Operatore Economico assumerà nel rapporto concessorio di cui alla presente gara pubblica e capitolato speciale d'oneri.



ART. 7 AFFIDAMENTO DEL BENE E INVENTARIO

1. Il Concessionario accetta i beni immobili e mobili, di cui al precedente art. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito nell'art. 1 del presente capitolato, restituendoli alla scadenza contrattuale nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il deterioramento ordinario dovuto all'uso diligente.
2. Rimane a carico del Concessionario la fornitura dell'arredo e della attrezzatura aggiuntiva rispetto a quella riportata all'art.2, il cui elenco dovrà essere inviato al Concedente che, per quelli inventariabili, procederà all'iscrizione nell'inventario dei beni mobili. Al termine della presente concessione tutto il materiale diventerà di proprietà del Concedente senza qualsivoglia compenso e/o indennizzo a favore del Concessionario.
3. Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare tutti i beni affidati con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Il Concessionario **ha** la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del c.c. in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno dei locali affidati o comunque a causa delle attività svolte all'interno degli stessi.
5. Nel contratto che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto della stesura del verbale redatto in contraddittorio fra il Concessionario ed il Concedente. Il Concedente all'atto della redazione del verbale di consegna della struttura, consegnerà al Concessionario le chiavi dell'immobile.
6. Nessuna inadempienza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti.
7. Al termine della concessione verrà nuovamente redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti come sopra indicate; ove non sia registrato il buono stato manutentivo, il Concedente escuterà la cauzione definitiva, salvo il diritto di risarcimento dei superiori danni. In particolare, nell'eventualità di inadempienze e/o danni imputabili al Concessionario, e non dipendenti dall'ordinario uso diligente, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in ripristino, nel termine assegnato dal Concedente, a proprie cure e spese. In mancanza il Concedente procederà d'ufficio e a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma prevista dalla Legge.
8. I beni mobili eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del Concessionario dovranno essere sostituiti ad esclusiva cura e spese dello stesso durante lo svolgimento della concessione e comunque entro il termine assegnato ai sensi del comma 7.
9. Alla scadenza del periodo di concessione, le eventuali migliorie e gli incrementi di dotazione apportati dal Concessionario (di qualsivoglia natura, anche quelle apportate spontaneamente e non in forza di obblighi previsti dal contratto) accederanno alla proprietà del Concedente senza che questo debba un corrispettivo e/o compenso e/o indennizzo alcuno a favore del Concessionario.



10. Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di ricognizione e all'inventario originario potrà essere apportata dal Concessionario, anche se a sua cura e spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente.

11. L'eventuale apposizione all'esterno della struttura di qualsiasi forma di insegna dovrà essere concordata con il Concedente, mentre saranno a carico del Concessionario le spese relative. Resta salvo che ogni forma di insegna ed ogni forma di comunicazione al Pubblico inerente il servizio concesso dovrà riportare denominazione e stemma del Concedente con adeguata evidenza.

ART. 8 QUADRO DELLE RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio in oggetto, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa, di indennità o di compensi comunque denominati nei confronti del Concedente.

3. Il Concessionario è altresì responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Concedente o a terzi.

4. Il Concessionario manleva il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento delle obbligazioni di cui sia titolare il Concessionario medesimo e comunque connessi e/o conseguenti al servizio oggetto di concessione, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente nei confronti del Concessionario in caso di condanna.

5. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere in occasione di fatti ascrivibili a responsabilità imputabile al Concessionario saranno dedotte dagli eventuali crediti del Concessionario ed in ogni caso da questi rimborsate, salvo il risarcimento del danno.

ART. 9 ONERI ASSICURATIVI

1. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, ai beni mobili ed immobili, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

2. Il Concessionario, in particolare, manleva e tiene sin d'ora indenne il Comune di Arese da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose in caso di richieste o responsabilità verso terzi che siano conseguenti alle attività effettuate dallo stesso ai sensi del Contratto.

3. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto.



4. A copertura dei rischi connessi alle responsabilità di cui sopra, il Concessionario si è dotato di idonee coperture assicurative che dovranno avere efficacia per tutta la durata del Contratto, aventi ad oggetto:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni materiali occorsi a persone e/o a cose con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione;

si precisa che il Comune di Arese è da considerarsi Terzo;

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro (e volontari nel caso si avvalga di tali figure nell'ambito dell'organizzazione dell'evento) di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.000.000,00;
- una polizza Rischio Locativo, per i danni materiali e diretti causati all'immobile e al contenuto di proprietà del Concedente, da responsabilità civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore.

Tale polizza dovrà prevedere:

- Una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dei locali in concessione
- Una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (Arredamento, merci, macchinari, Beni elettronici e non).
- Una Partita "Ricorso terzi" con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro/periodo assicurativo.

Si precisa che Il Comune di Arese è da considerarsi Terzo.

5. Le summenzionate assicurazioni dovranno riportare una clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Arese, salvo il caso di dolo.

6. Il contenuto delle polizze deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale.

7. Le polizze devono prevedere la medesima durata della concessione e dovranno essere mantenute in vigore per l'intera durata della stessa.

8. Il Concessionario consegnerà al Concedente un originale di ciascuna polizza, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto oppure, in casi di mancata sottoscrizione, all'atto della consegna della struttura e in ogni caso entro l'avvio del servizio.

9. La presentazione, all'atto della consegna della struttura, di polizze non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, non esonera il Concessionario dalle responsabilità connesse alla consegna stessa.



10. In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

11. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/Capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

12. Il Comune di Arese è esonerato pertanto da ogni responsabilità per danni a persone, cose o ben indipendenti direttamente e indirettamente dall'esercizio, dalla conduzione e gestione della struttura.

13. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

14. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al Concedente copia delle quietanze rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

15. Il mancato mantenimento in vigore, integrale o parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

16. Nel caso in cui il Concessionario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

17. Copia delle polizze (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio Appalti e Contratti entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 10 ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga a:

a) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone e alle cose tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di inadempimenti o di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni;

b) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

c) esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro;

d) attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto



collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Tali contratti dovranno continuare ad essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. Il Concedente, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio affidato in concessione, fin tanto che non vengano sanate le irregolarità contestate; il Concessionario non potrà sollevare eccezione alcuna né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno o indennizzo.

ART. 11 SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il Concedente, a mezzo di propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere mediante visite ispettive e sopralluoghi alla struttura comunale in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di verificare e supervisionare:

a) la rispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del capitolato/contenuto dell'offerta tecnica;

b) il processo di erogazione dei servizi oggetto del presente capitolato in termini di qualità della prestazione erogata.

2. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria e tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.

3. Al termine di ogni controllo è redatto verbale (anche, se del caso, con evidenza fotografica), sottoscritto dalle parti.

4. Il Concessionario si obbliga a fornire prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo del personale adibito alla gestione del servizio.

ART. 12 SOSPENSIONI E INTERRUZIONI

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno intendersi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio, dovuti a cause di forza maggiore, saranno specificatamente esaminate dal Concedente, dietro relazione del competente ufficio. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.

2. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Concedente potrà affidare ad altro operatore economico la gestione del servizio per l'esecuzione d'ufficio.

3. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora la struttura si renda inagibile per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni in conseguenza di qualunque motivo, anche se dipendente da fattori che devono essere riferiti al Concedente.

4. Qualora l'inagibilità perduri oltre i 60 (sessanta) giorni niente sarà dovuto dal Concedente al Concessionario, qualora l'inagibilità sia imputabile a caso fortuito e/o forza maggiore o qualunque causa indipendente dalla volontà o colpa del Concedente. Qualora l'inagibilità non dipenda da volontà



o colpa del Concessionario, il Concedente si riserva di concedere una proroga dei termini di validità della presente concessione, per un periodo corrispondente all'interruzione **incolpevole** della gestione.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

1. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 174 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, il Concedente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subcontraenti del Concessionario.
5. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 14 RECESSO DEL CONTRATTO

1. Il Concedente può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a tre mesi, per ragioni di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.

ART. 15 INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. Ove si verificano da parte del Concessionario inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizione contenute nel presente capitolato, il Concedente provvederà alla formale contestazione al Concessionario. Il Concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, o altro termine che verrà stabilito dal Concedente. In caso di urgenza le controdeduzioni dovranno pervenire al Concedente entro 48 ore.

2. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato, oppure, a giudizio del Concedente, risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penali:

a) Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ingiustificata chiusura della struttura, non preventivamente autorizzata o programmata; qualora la chiusura ingiustificata si protragga oltre i 3 (tre) giorni consecutivi, la penale sarà, anche per i primi tre giorni, pari ad Euro 170,00(centosettanta/00) per ogni giorno di chiusura;

b) da Euro 100,00= (cento/00) ad Euro 200,00=(duecento/00) in caso di mancata o insoddisfacente pulizia quotidiana degli spazi affidati (aree esterne ed interne), nonché ogni irregolarità dovuta al mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari, a seconda della gravità e/o della recidiva delle inadempienze;

c) da Euro 200,00=(duecento/00) ad Euro 400,00=(quattrocento/00) in caso di mancata effettuazione di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, in misura parametrata all'onerosità dell'intervento non effettuato, alla gravità e/o alla recidiva delle inadempienze;



d) da Euro 300,00= (trecento/00) ad Euro 500,00=(cinquecento) in caso di mancato rispetto del rapporto educatore/bambino desunto dal numero di utenti presenti a seconda della gravità e/o della recidiva delle inadempienze accertate;

e) Euro 200,00= (duecento/00) ad Euro 500,00= (cinquecento) per l'impiego di personale non idoneo e senza requisiti, a seconda della gravità e/o della recidiva delle inadempienze;

f) Euro 500,00= per ogni giorno in caso di mancato immediato reintegro del personale assente da parte del Concessionario;

g) Euro 300,00= (trecento/00) ad Euro 500,00=(cinquecento) per l'applicazione di tariffe non conformi a quanto dichiarato in sede di gara, e in assenza di emissione della prescritta documentazione fiscale (fatture) a seconda della gravità e/o della recidiva delle inadempienze;

h) per ogni altra inadempienza, riscontrabile anche a seguito di comprovata segnalazione degli utenti, non prevista nei precedenti punti, da un minimo di Euro 100,00= (cento/00) ad un massimo di € 2.000,00 = (duemila/00) a seconda della gravità e/o recidiva delle inadempienze.

3. Le penalità, previa adeguata contestazione secondo le modalità di cui al comma 1, del presente articolo, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata nel suo importo originario entro 20 (venti) giorni, a pena di risoluzione del contratto.

4. E' facoltà del Concedente non considerare errori di lieve entità, purchè non sistematici e in quantità modestissima.

5. Tutte le contestazioni sollevate dal Concedente al Concessionario dovranno essere definite in contraddittorio tra le Parti.

6. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse superare l'importo di € 5.000,00 in costanza di rapporto il Concedente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16.

ART. 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora il Concedente rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del Concessionario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss.), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016 (art. 108) ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva e fermo il diritto al ristoro dei superiori danni.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 c.c. costituiscono causa di risoluzione le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:

a) abbandono del servizio per più di 5 (cinque) giorni in un anno educativo, salvo che per comprovate cause di forza maggiore

b) gravi e/o ripetute violazioni (più di 3 volte in un anno educativo) degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Committente;

c) in caso di reiterato mancato reintegro del personale assente (più di 3 volte in un anno);

d) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;



- e) nei casi di subconcessione non effettuata in conformità a quanto previsto nel presente capitolato;
- f) cessione del contratto a terzi, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
- g) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo si applica l'art 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dall'art. 33 D.L. n.83/2012;
- h) grave e ripetuta inosservanza (tre volte in costanza di rapporto concessorio) delle norme igienico sanitarie segnalate dall'Autorità competente;
- i) inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- j) inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzioni infortuni;
- k) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui agli 9 e 10 del presente capitolato;
- l) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal presente capitolato;
- m) ritardo nel pagamento del canone previsto all'art 5 del presente capitolato per un periodo superiore a trenta giorni naturali e consecutivi, salvi in ogni caso gli interessi moratori nella misura di legge;
- n) violazioni di clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione, nonché il rapporto di fiducia tra il Concedente e il Concessionario;
- o) inadempimento dei provvedimenti nazionali e comunali in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento;
- p) ripetute violazioni (tre volte in costanza di rapporto concessorio) delle obbligazioni previste in materia fiscale nei rapporti con l'utenza;
- q) subappalto vietato e/o non autorizzato.

3. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Concedente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concessionario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella risoluzione, da parte del Concedente.

4. In caso di anticipata risoluzione del contratto e comunque con lo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni in possesso del Concessionario e relative al servizio in oggetto, decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura. Il Concedente rientrerà nel possesso del bene concesso all'atto della risoluzione.

ART. 17 ORDINE DI ESECUZIONE

1. Il Concessionario potrà iniziare l'espletamento del servizio successivamente alla stipulazione del contratto e alla stesura di un verbale di inizio del servizio.



2. Nelle more della stipula del contratto, il Concessionario su richiesta del Concedente, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione, previa stesura del verbale inizio lavoro, senza pretendere indennità o risarcimento di sorta.

ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Concedente potrà ordinare ad altro Operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Concedente.

2. Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, il Concedente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nei termine perentorio di cui all'art.15, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei superiori danni.

ART. 19 SICUREZZA

1. Il Concessionario dovrà provvedere:

- a) all'adeguata formazione del proprio personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
- b) ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, nonché dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

2. In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, il Concessionario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il Concedente.

3. Il Concessionario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "Documento di valutazione dei rischi" (D.V.R.) aggiornato alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

5. Il Concessionario dovrà presentare al competente Sportello Territoriale la documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) secondo la modulistica regionale, corredata di relativa relazione tecnica.

6. Il Concessionario dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra esposto.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, sarà tenuto a prestare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque entro l'avvio del servizio, una cauzione definitiva, a garanzia del regolare e completo adempimento della presente concessione, di tutte le



obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno.

2. La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% dell'ammontare complessivo del canone per il periodo di durata della presente concessione offerto in sede di gara dal Concessionario.

3. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

4. La cauzione definitiva dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- c) prevedere espressamente che l'Amministrazione beneficiaria è esonerata dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 comma 1 del c.c.;
- d) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria);
- e) essere intestata al "Comune di Arese" e riportare l'oggetto del contratto;
- f) avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;
- g) essere corredata da autenticazione notarile della firma del garante dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

5. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Concedente ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti



collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. La garanzia dovrà essere reintegrata entro i termini perentori di cui all'art. 15, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

ART. 21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Fermo restando l'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 si specifica che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa informatica entro 180 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Concessionario.

2. Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n.50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

4. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi previste.

ART. 22 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'Aggiudicatario assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quello di comunicare tempestivamente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

ART. 23 FORO COMPETENTE

1. La concessione del servizio è regolata dal presente capitolato e dal bando, e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

2. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento alla legislazione vigente, al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

3. Il contratto stipulato con l'impresa è regolato dalla legge italiana.

4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, nè rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Concedente.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI



1. Il Concessionario è responsabile dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi e pertanto non potrà divulgare i dati e informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente concessione.

3. Il Concessionario è pertanto responsabile del pieno rispetto degli adempimenti richiesti dal citato D. Lgs n.196/03 e s.m.i.

ART. 25 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. L'impresa è pertanto tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi a tutte le normative inerenti e pertinenti l'ambito oggetto del presente capitolato speciale, che verranno emanate durante la durata del contratto.

TITOLO II CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

ART. 26 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve programmare, organizzare e gestire presso la struttura comunale concessa in uso "La casetta dei cuccioli" servizi, attività e interventi a favore delle famiglie e bambini in età 0-3 anni. Le modalità di svolgimento del servizio saranno definite dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le prescrizioni definite dal presente capitolato che devono intendersi inderogabili a pena di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto in caso di aggiudicazione.

2. Il servizio deve offrire:

a) uno "spazio" presso il quale ogni bambino, supportato da soggetti adulti (maggiorescenti) (educatori e/o genitori-caregiver), possa svolgere le prime importanti relazioni sia con gli adulti che con i pari età, esplorare e sperimentare spazi appositamente studiati ed usare materiali e giochi adatti all'età, avviare e sviluppare le proprie potenzialità, competenze e autonomie;

b) un "luogo" in cui sia possibile favorire e sostenere il ruolo dei genitori (caregiver) mediante la condivisione e il confronto delle esperienze, il contenimento di eventuali ansie determinate da particolari situazioni di criticità personale o familiare (solitudine, insicurezza, separazione, etc.), la possibilità di poter osservare il proprio bambino in un luogo educativo appositamente strutturato.

3. Il Concessionario deve garantire la fruizione della struttura comunale da parte dei bambini e delle famiglie che ne faranno richiesta tramite iscrizione, secondo i seguenti requisiti:

a) garantire un'apertura settimanale pari ad almeno n.20 (venti) ore, dal lunedì alla domenica;

b) garantire un'apertura annuale pari ad almeno n. 40 (quaranta) settimane per anno educativo (settembre-luglio);



c) garantire una presenza settimanale pari ad almeno n. 20 (venti) ore di personale educativo idoneo e qualificato per lo svolgimento di attività ludico-educative rivolte ai bambini e ai genitori (o caregiver)

d) garantire una presenza settimanale pari ad almeno n. 20 (venti) ore di personale ausiliario idoneo per lo svolgimento di servizi generali e attività di supporto.

4. Spettano al Concessionario tutti i proventi (tariffe) derivanti dalla gestione del servizio.

5. Il Concessionario, salva la garanzia del servizio nei tempi e con le modalità sopra elencate ai punti 2 e 3 - dalla lettera a) alla d), potrà inoltre realizzare un calendario di iniziative e di eventi a pagamento (ad esempio, feste di compleanno, corsi specifici, etc.), a carattere privato e per una utenza ristretta. Le predette attività, con indicazione specifica di data, orario e oggetto dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al Concedente con un preavviso di almeno 15 giorni, salvi casi di assoluta e motivata urgenza nei quali la comunicazione dovrà essere fornita con un preavviso di almeno 72 ore.

6. La programmazione annuale delle attività dovrà essere preventivamente sottoposta al Concedente per la verifica di coerenza rispetto all'offerta progettuale formulata in sede di gara. Il Concessionario trasmette al Concedente entro il 1 settembre di ogni anno educativo il programma educativo.

7. Non sono autorizzate attività o iniziative incompatibili con la natura e/o le caratteristiche tecniche e funzionali della struttura. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le eventuali proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato o delle iniziative comunicate ai sensi del comma 5, deve darne comunicazione entro i successivi 10 giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte formulate dal Concedente si intendono accolte.

8. Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre, il Concessionario presenta la rendicontazione delle attività svolte, comprensiva del numero dei partecipanti e relativo introito, comprovato da regolare e idonea documentazione fiscale, relativamente a tutte le iniziative organizzative all'interno della struttura comunale.

9. Sarà cura del Concessionario acquisire le necessarie autorizzazioni, nullaosta e/o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, per poter esercitare le attività.

ART. 27 DESTINATARI

1. Il servizio si rivolge a minori in età 0-36 mesi, genitori e caregiver diversi (nonni, babysitter, etc.), con priorità di accesso alle famiglie/adulti residenti nel Comune di Arese.

2. Ai fini della predisposizione dell'offerta progettuale e del bilancio preventivo di gestione, si specificano di seguito alcuni dati relativi all'utenza potenziale a cui il servizio può rivolgersi:

- nati anno 2016: n. 130 (di cui 6 frequentanti l'asilo nido comunale)

- nati anno 2015: n. 132 (di cui 54 frequentanti l'asilo nido comunale)

. nati anno 2014: n. 140 (di cui 47 frequentanti l'asilo nido comunale)

Pertanto risultano allo stato attuale n. 295 famiglie/minori quali potenziali utenti del servizio.

ART. 28 TARIFFE

1. Le tariffe indicate in sede di offerta progettuale dovranno risultare dalla puntuale analisi e sviluppo dei costi di gestione, facendo riferimento al Piano economico/finanziario di gestione allegato al presente



capitolato speciale d'appalto (Vedi Allegato B).

2. Il piano delle tariffe dovrà essere preventivamente sottoposto al Concedente, assieme alla programmazione annuale delle attività, per la verifica di coerenza rispetto all'offerta formulata in sede di gara.
3. E' ammessa la revisione delle tariffe dei servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente, dopo il primo anno di contratto e solo nel caso di adeguamenti ISTAT o del CCNL applicato.

ART. 29 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Concessionario deve provvedere alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività oggetto del presente capitolato mediante proprio personale idoneo e qualificato negli ambiti di servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.
2. Il Concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, etc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.
3. Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio di ogni anno educativo, l'elenco completo del personale impiegato, corredato dalle qualifiche e dagli orari di servizio.
4. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito ai rischi igienici, alle modalità operative ed alla gestione delle procedure quanto previsto dalle vigenti leggi (D.Lgs 81/2008)
5. Lo standard gestionale (personale/utenza) dovrà essere commisurato all'effettivo numero di utenti iscritti al servizio e dovrà essere sottoposto all'inizio di ogni anno educativo al Concedente.
6. In caso di assenza del personale, sussiste l'obbligo per il Concessionario del relativo reintegro immediato.
7. Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro.

ART. 30 FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Per una buona organizzazione e funzionamento del servizio il Concessionario si obbliga a effettuare un'adeguata e sistematica formazione e aggiornamento del proprio personale impiegato negli ambiti attinenti il servizio in oggetto.
2. Il Concessionario si obbliga pertanto a presentare all'Amministrazione Comunale entro il mese di ottobre di ogni anno educativo un piano specifico che lo stesso intende attivare per il proprio personale impiegato nel servizio.

ART. 31 SEGRETO D'UFFICIO

1. Ogni dipendente del Concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti del servizio in oggetto, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del proprio servizio.
2. In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..



TITOLO III IMPIANTI, STRUTTURE, ATTREZZATURE E ARREDI

ART. 32 CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, UTENSILI ED ARREDI.

1. Con la consegna, il Concessionario ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile prende in carico i locali, impianti, attrezzature, arredi, utensili, così come indicato all'art. 2 del presente capitolato, nella consistenza e nello stato in cui si presentano all'atto della consegna.
2. L'inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali e delle relative attrezzature saranno effettuati con appositi verbali redatti a cura delle parti contraenti.
3. Il Concessionario è responsabile della custodia dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti; s'impegna all'uso corretto e diligente, con pulizia accurata delle installazioni, degli impianti e dei macchinari costituenti il complesso delle dotazioni da utilizzarsi.
4. Il Concessionario dovrà farsi carico di ogni onere relativo a:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto nel successivo art. 33 dal presente capitolato;
 - b) gestione e pagamento utenze (compresa la voltura): energia, gas, acqua, telefono, linee dati internet, tassa rifiuti, etc. come previsto nel successivo art. 34 del presente capitolato.
5. Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a riconsegnare la struttura con gli impianti, gli arredi e le attrezzature mediante apposito verbale redatto in contraddittorio, nonché quant'altro acquistato per l'espletamento del servizio che resterà di proprietà comunale. Ogni elemento deve essere restituito in perfetto stato di pulizia, funzionamento, manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo. Eventuali danni arrecati per incuria, mancata o scadente manutenzione, utilizzo scorretto, verranno stimati ed addebitati al Concessionario.
6. Prima della riconsegna il Concessionario dovrà provvedere ad effettuare una verifica ed eventuale manutenzione ove necessario dei locali, impianti, arredi e attrezzature. Di suddetta verifica dovrà essere consegnato apposito verbale agli uffici competenti entro 45 giorni dallo scadere del contratto di concessione.
7. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Concedente qualsiasi eventuale guasto od inconveniente nel funzionamento di macchinari ed impianti, indipendentemente dalle cause che possono averli determinati, nonché provvedere alla risoluzione del problema con costi a proprio carico.
8. Il Concessionario non può apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed agli impianti senza previa autorizzazione del Concedente.

ART. 33 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO (MANUTENZIONE E CONDUZIONE)

1. Al fine di assicurare il mantenimento in buon stato conservativo dell'immobile comunale consegnato e garantire la continuità, l'affidabilità, l'efficienza e lo svolgimento in piena sicurezza del servizio oggetto del presente capitolato, il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese relative al



funzionamento e alla manutenzione della struttura e quant'altro necessario per mantenere la struttura in condizioni di efficienza, compresa la riparazione di guasti e/o la sostituzione di parti o componenti, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia (vedi Allegato A3 – Piano di manutenzione ordinaria).

2. Si considerano interventi di **manutenzione ordinaria** quelli necessari al mantenimento dell'efficienza funzionale dei complessi tecnologici e dei componenti edilizi.

3. Si considerano interventi di **manutenzione straordinaria** quelli relativi a sostituzione parziale o totale delle componenti tecnologiche, impiantistiche e/o edilizie che costituiscono la struttura.

4. Il Concessionario è obbligato a mantenere in efficienza le strutture e tutti i suoi impianti e ad eseguire:

i) manutenzione ordinaria e straordinaria (fino ad una quota pari al 3% del valore di costruzione dell'immobile comunale "La casetta dei cuccioli", escludendo interventi dovuti a danni esterni causati da eventi straordinari di forza maggiore) di tutti gli impianti, attrezzature, macchinari e arredi presenti (impianto di riscaldamento, impianto idrico sanitario, tubazioni di adduzione gas, impianto elettrico e di illuminazione, impianto fognario, impianto telefonico e citofonico, impianto antincendio, impianto di allarme,

ii) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e relative pertinenze (pavimentazioni interne ed esterne, rivestimenti murari, zoccolini, serramenti esterni, avvolgibili e componentistica varia, vetri interni e esterni, porte interne e componentistica varia, controsoffitti, recinzioni e cancelli pedonali e carrai, servizio di spurgo fognatura, taglio erba del giardino di pertinenza, la pulizia delle gronde e pluviali all'occorrenza).

5. Tutte le verifiche effettuate dovranno essere sempre riportate su idonei Registri delle Manutenzioni.

6. Ove il Concessionario non adempia, il Concedente potrà, a prescindere dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, e fermo restando il risarcimento dei danni, procedere direttamente all'esecuzione degli interventi ritenuti urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del Concessionario, senza che questi abbia nulla a pretendere.

7. La gestione della struttura e la connessa responsabilità, ivi compresa la vigilanza e la custodia della stessa, attribuita in capo al Concessionario, si intende assunta in via continuativa per tutto il periodo di vigenza della presenza concessione.

8. Resta inteso che tutti gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria sono eseguiti sotto il diretto controllo del Concessionario, che sarà unico Responsabile della gestione degli impianti; gli interventi previsti sono quelli di legge e dati dal produttore delle apparecchiature.

9. Al fine di agevolare le attività di controllo da parte dell'Amministrazione, entro 15 giorni dalla data del *Verbale di Consegna* degli immobili/locali, il Concessionario dovrà consegnare all'Ente copia dei contratti di manutenzione dovute per legge

10. La determinazione e la modalità degli interventi da eseguire da parte del Concessionario dovranno essere concordate preventivamente e congiuntamente con il Concedente, nonché autorizzate dallo stesso sulla base dei preventivi di spesa.



11. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche i lavori o modifiche o nuovi acquisti che si rendessero necessari per l'adeguamento ad intervenute modifiche delle normative attualmente in vigore in materia di sicurezza e di prevenzione o per usura di quelle in dotazione. Il Concessionario è comunque tenuto ad effettuare tutti gli interventi e/o sostituzione impiantistiche ed edilizie necessarie per adeguamenti normativi sopraggiunti.

ART. 34 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA

1. Oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, lo svolgimento del servizio comprende l'assunzione dei seguenti ulteriori obblighi da parte del Concessionario:

- a) fornitura di tutti i beni e materiali di consumo necessari e indispensabili ad assicurare una efficiente gestione del servizio (ad es. materiale didattico, generi alimentari e stoviglie, materiale igienico/sanitario, etc.) al fine di garantire la perfetta organizzazione e gestione delle attività educative;
- b) manutenzione e conservazione in buono stato dei materiali e dotazioni di cui alla lettera a), nonché alla loro integrazione in caso di deperimento e rottura;
- c) osservanza conferimento rifiuti e pagamento relativa imposta comunale (TARI/TARIP)
- d) diretta stipulazione dei contratti e relativi pagamenti di fornitura di beni/servizi, necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità della struttura;
- e) adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione del servizio affidato, sotto l'aspetto amministrativo, finanziario, fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, nonché relativi pagamenti;
- f) rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti o di disposizioni specifiche che l'Amministrazione adotterà nella fattispecie.

ALLEGATI:

Allegato A1 - Planimetria dell'immobile comunale "La casetta dei cuccioli".

Allegato A2 - Piano economico/finanziario di gestione

Allegato A3 - Piano di manutenzione ordinaria